

STUDIO LEGALE MERCURIO &PARTNERS

95123 CATANIA (CT) - VIA C. BECCARIA, 57 – VIA BALILLA, 2
95017 PIEDIMONTE ETNEO (CT)-VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 78-
98035 GIARDINI NAXOS (ME)-VIA UMBERTO I, 204-
00038 VALMONTONE (RM)- VIA REMO NATALIZIA, 2 -TEL.. 3339669852
PEC.: davide.mercurio@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

ON.LE TAR LAZIO-ROMA

ISTANZA PER LA CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE E RICHIESTA DI RINNOVO TERMINI PER NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Per: la dott.ssa **Parisi Giuliana Carmela**(PRSGNC91L71C351D) nata a Catania il 31.7.1991 e residente a Paternò (CT) in Via Togliatti n.27, rappresentata e difesa in virtù di procura incalce all'originale di questo atto-rilasciata su foglio separato ed autenticata con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici-dall'Avv. **Davide Mercurio** (MRCDVD85P09C351O); PEC: davide.mercurio@cert.ordineavvocaticaltagirone.it; Fax: 095351984) e con questi elegge domicilio digitale all'indirizzo pecdavide.mercurio@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

Contro

-Ministero dell'Istruzione (M.I.) in persona del Ministro p.t.

-Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, in persona del Dirigente p.t.

-Ufficio Scolastico Piemonte -Ambito Territoriale di Catania in persona del Dirigente p.t.

PREMESSO

1) Che in data 11/02/2022 veniva pubblicata l'ordinanza n. 877/2022 Reg.Prov. Cau. nel procedimento n. 137/2022 Reg. Ric. - con la quale il T.A.R. Lazio così decideva: *"Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende la cancellazione dagli elenchi aggiunti delle GPS; - dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione; - compensa le spese della presente fase cautelare; - fissa l'udienza pubblica del 25 ottobre 2022."*

2) che nella parte motiva della predetta ordinanza e, precisamente, a pagina (1-2-3 si legge **"Cuneo"** anziché **"Catania"**) , diversamente da quanto richiesto in ricorso nella parte conclusiva;

3) che la predetta ordinanza è affetta da errore materiale poiché viene indicata la Provincia di Cuneo in luogo di quella di Catania;

4) che tale errore materiale impedisce la messa in esecuzione della ordinanza con la quale, a pena di improcedibilità, era stato assegnato un termine di 10 giorni al ricorrente per effettuare le notifiche per Pubblici Proclami (termine ancora non spirato) ma che a tutt'oggi non è stata ancora adempiuta.

* * *

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, la dott.ssa Parisi Giuliana Carmela, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che l'On.le T.A.R. Lazio previo ogni opportuno provvedimento di rito - Voglia procedere alla correzione dell'errore materiale innanzi rilevato e quindi (Sostituire laddove è presente il termine "Cuneo" la diversa e corretta Provincia di "Catania").

Voglia altresì concedere la rinnovazione/sospensione dei termini perentori indicati nella predetta ordinanza con riferimento alla notifica per Pubblici Proclami.

Con osservanza si depositano:

1.Copia ordinanza n. 877/2022

Catania 21/02/2022

Avv, Davide Mercurio